

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 326)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Provvedimenti in materia di diritti dovuti  
all'Ente nazionale per la protezione degli animali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 11 aprile 1938, n. 612, furono stabiliti a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali alcuni diritti per ogni permesso per porto di fucile ad uso di caccia e per ciascuna licenza di uccellazione o di pesca rilasciata dalla competente autorità, da pagarsi dai richiedenti i permessi o le licenze insieme con le tasse di concessione governativa.

Con la successiva legge 19 maggio 1954, n. 303, la misura di tali diritti è stata aggiornata a lire 50 per i permessi di porto di fucile, a lire 20 per le licenze di pesca in acque dolci ed a lire 500 per ogni licenza di uccellazione.

Alla riscossione dei suddetti diritti provvedono gli Uffici del registro, in occasione dell'introito dei tributi erariali.

Con l'introduzione dei sistemi meccanografici per la contabilizzazione delle tasse di concessione governativa e dei diritti medesimi, sono sorte alcune difficoltà nella determinazione dell'ammontare dei diritti dovuti all'Ente nazionale per la protezione animali, in quanto il contribuente spesso omette di indicare, a tergo del bollettino di versamento in conto corrente postale, l'esatta causale del pagamento da lui effettuato.

Tale omissione non ha consentito di stabilire l'esatto importo dei diritti da attribuire all'Ente medesimo per gli esercizi 1962-63 e 1963-64. Dalla contabilizzazione dei suddetti diritti in base alle indicazioni dei contribuenti, è risultata infatti una sensibile, quanto ingiustificata, flessione del provento dei diritti stessi (lire 39.000.000 per il 1962-63 e lire 34.810.450 per il 1963-64),

provento che per i precedenti esercizi era stato di lire 50.584.670 per il 1960-61 e di lire 52.494.460 per il 1961-62.

Per l'esercizio 1963-64, ulteriori accertamenti predisposti presso l'Ufficio contabile hanno consentito di determinare in lire 60.075.530 la somma riscossa per diritti da devolvere all'Ente, previa detrazione del ventesimo per spese di riscossione.

Da una accurata indagine è risultato che i proventi relativi agli ultimi tre esercizi finanziari ammontano per il 1965 a lire 72.500.000, per il 1966 a lire 73.500.000 e per il 1967 a lire 74.000.000.

Per ovviare al lamentato inconveniente e conservare all'Ente nazionale per la protezione degli animali i mezzi finanziari necessari per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, si è ravvisata l'opportunità di provvedervi mediante lo stanziamento in bilancio del contributo fisso di lire 70.000.000 per ciascun esercizio finanziario.

Tale stanziamento trova la sua copertura nell'ammontare dei diritti che continueranno ad essere riscossi per ciascun permesso di porto di fucile per uso di caccia e per ogni licenza di uccellazione e di pesca, con la variante che i diritti medesimi vengono

riconosciuti di pertinenza erariale e non più di spettanza del suddetto Ente.

Al che si provvede con l'unito disegno di legge, il quale all'articolo 1 stabilisce che i diritti previsti a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali dall'articolo 4, comma primo, numeri 2 e 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612, e successive variazioni sono dal 1° gennaio 1969 di pertinenza dello Stato.

L'articolo 2 stabilisce che, in sostituzione dell'ammontare dei diritti medesimi, all'Ente suddetto viene erogato, a decorrere dall'esercizio 1969, un contributo annuo di lire 70.000.000.

La misura della contribuzione è stata determinata in relazione a quanto l'Ente ha riscosso nei precedenti esercizi ed all'incremento del numero delle licenze di caccia e pesca, che vengono rilasciate dalle competenti autorità.

Con l'articolo 3 si autorizza il Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, al trasferimento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno della somma suindicata di cui al capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1969.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I diritti sulle licenze di uccellazione e di pesca in acque dolci e sui permessi di porto d'armi per uso di caccia a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali — di cui all'articolo 4, primo comma, numeri 2 e 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612, modificati quanto alla misura dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1954, n. 303 — sono attribuiti dal 1° gennaio 1969 allo Stato.

### Art. 2.

È autorizzata l'erogazione, a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli ani-

mali, di un contributo annuo di lire 70 milioni a partire dall'anno finanziario 1969.

Il pagamento all'Ente interessato del contributo di cui al comma precedente verrà effettuato a cura del Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — mediante la corresponsione di n. 4 acconti trimestrali di lire 17.500.000 ciascuno, da erogarsi alla fine di ogni trimestre.

### Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, al trasferimento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno della somma di lire 70 milioni di cui al capitolo n. 1752 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1969.